

**TRIBUNALE DI CATANIA, VI SEZIONE**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 68  
COMMA 2 NUOVO CCII**

**INTEGRAZIONE**

**G.D. Dott.ssa Laura Messina – R.G. n. 80/2026**

**Ricorrente/debitrice:** Sig.ra Francesca Loredana Caruso

**Gestore della Crisi :** Avv. Maria Giovanna Cannatella (OCC UNES)

**PREMESSO CHE**

Il Giudice, Dott.ssa Laura Messina, con provvedimento comunicato in data 23 aprile 2026, ha disposto un'integrazione alla relazione particolareggiata depositata dalla scrivente agli atti della procedura *de qua*. Nello specifico, i punti oggetto di chiarimento e approfondimento, così come rassegnati nel provvedimento giudiziale, risultano i seguenti: *“rilevato che nella relazione redatta dall'OCC UNES si legge che la Caruso ha svolto attività imprenditoriale per alcuni anni (cfr. pagina 8 della relazione: “La Crisi d'Impresa (2011-2014): Il progetto di autonomia professionale intrapreso con l'acquisto di un'attività commerciale si è scontrato con una crisi di settore impreveduta, determinata dalla crescente concorrenza del mercato cinese e da una serie di eventi esogeni sfavorevoli”;* detta circostanza sembrerebbe confermata anche dal dettaglio dei crediti tributari, con riferimento al quale il gestore afferma: *“Crediti in Privilegio (€ 13.802,15): Comprende la quota capitale delle imposte erariali (IVA, IRPEF), dei tributi locali (TARI Comune di Pedara) e delle tasse automobilistiche (Regione Siciliana). Accoglie le sanzioni amministrative, gli interessi di mora maturati alla data di deposito, gli oneri di riscossione e i diritti camerali.”;* rilevato che a seguito del cd. correttivo *ter*, la definizione di consumatore da parte del legislatore è stata ancor meglio dettagliata, tanto che all'art. 2 del CCII si legge che debba intendersi per consu-

*matore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.”; rilevato che, nella specie, sebbene in parte non rilevante la Caruso ha inteso agire per la ristrutturazione di debiti chiaramente NON contratti nella qualità di consumatore (come si evince dall’esistenza di debiti IVA, riconducibili all’impresa cessata); rilevato che la giurisprudenza di merito più recente, interpretando detta norma il cui tenore invero appare chiaro, ha sposato la tesi dell’inammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per l’ipotesi di debiti misti (cfr. Trib. Gela, 26 marzo 2025, Tribunale di Foggia, Sezione III civile, 4 marzo 2026 secondo cui “Nel caso di debitoria mista, in parte privata ma in parte consistente anche di debiti tributari connessi a un’attività imprenditoriale, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non riveste la qualità di consumatore”), tesi peraltro già prevalente prima dell’entrata in vigore del correttivo (cfr. Corte App. Bologna, 16 giugno 2023; Trib. Ivrea, 20 aprile 2023; Trib. di Bologna, 21.02.2023); rilevato che la proponente va invitata a dedurre in ordine alla ammissibilità della proposta presentata, stante che la stessa include anche debiti derivanti dall’impresa cessata; P. Q. M. ASSEGNA termine perentorio di giorni 7 per dedurre in ordine alle questioni sollevate nella parte motiva del presente provvedimento”*

Tanto premesso, a risposta dei rilievi formulati nella richiesta di integrazione, la scrivente Gestore deposita le presenti note integrative per dedurre in ordine alla specifica dei crediti tributari in privilegio, pari ad euro 13.802,15; l’avvenuta segregazione/ stralcio dal piano dei debiti imprenditoriali ( Ditta cessata nel 2014) e la conseguente natura esclusivamente consumeristica della debitoria residua oggetto di ristrutturazione." A tal fine lo stesso deduce:

**A. Chiarimenti dell’esposizione tributaria in privilegio (€ 13.802,15)**

Con riferimento alla massa dei crediti tributari originariamente indicata in € 13.802,15 , si specifica che tale valore rappresenta l'esposizione lorda così dettagliata:

-Cartella n. 29320120001075745000 (€ 6.560,38): riguarda tributi erariali del 2012 (IRPEF, IVA, Registro/Bollo). Include la quota dei Diritti Camerali, la cui presenza è richiamata anche nella cartella n. 29320160061585515517000 per meri automatismi burocratici legati alla pregressa attività d'impresa.

-Cartella n. 29320160061585517000 (€ 2.827,91): riferibile a carichi IVA/IRAP dell'anno 2013 (ambito imprenditoriale).

-Cartella n. 29320150028098759000 (€ 2.172,29): riferibile esclusivamente a imposte erariali di natura personale.

-Altre Voci in Privilegio (€ 2.241,57): Tributi Locali (IMU e TARI) dovute al Comune di Pedara e Tasse Automobilistiche dovuti alla Regione Sicilia.

La somma dei debiti lordi delle cartelle erariali (€ 11.560,58) aggiunta alle altre voci in privilegio (€ 2.241,57) determina esattamente l'importo di € 13.802,15 originariamente indicato.

La somma di € 5.066,03 attiene ad interessi di mora, oneri di riscossione e sanzioni per ritardato od omesso pagamento.

Il tutto per una massa debitoria tributaria di € 18.869,47

L'accorpamento operato nella relazione originaria sotto la dicitura "Crediti in Privilegio" rispondeva esclusivamente all'esigenza tecnica di indicare il grado di prelazione dei crediti tributari sui beni mobili, senza tuttavia sottintendere una natura unitaria o una medesima origine causale degli stessi

### **C. Sulla qualifica di consumatore e la depurazione oggettiva del Piano**

In merito al rilievo circa la presenza di debitoria per IVA, IRAP e Diritti Camerali, si rappresenta e si precisa quanto segue:

### **1. Sulla Natura dei Debiti e la Qualifica di Consumatore (Art. 2, lett. e, CCII)**

Sebbene la Sig.ra Caruso abbia esercitato in passato un'attività professionale (cessata definitivamente nel 2014), l'attuale esposizione debitoria è riconducibile, nella sua quasi totalità, a esigenze di consumo personale e familiare. Pienamente consapevole degli orientamenti giurisprudenziali citati da codesto Ecc.mo Tribunale in materia di 'debitoria mista', la proponente ha inteso superare ogni potenziale criticità mediante una radicale depurazione oggettiva del Piano.

Invero, al fine di escludere qualsiasi elemento di 'contaminazione' professionale dalla presente proposta, la debitrice ha aderito, in data 24/04/2026, alla Definizione Agevolata ex L. 199/2025 (Rottamazione-quinquies). Tale adesione ha riguardato l'intero complesso dei carichi derivanti dall'attività cessata, oltre a una quota dei debiti di natura personale (**All. 1 e 2**). L'operazione ha così consentito la netta segregazione e lo stralcio delle seguenti passività imprenditoriali, che restano pertanto estranee al perimetro della presente ristrutturazione e saranno gestite autonomamente:

- Cartella n. 29320120001075745000: importo residuo attuale di € 6.560,38, definibile in rottamazione per € 3.217,00;
- Cartella n. 29320150028098759000: importo residuo attuale di € 2.172,29, definibile in rottamazione per € 1.200,00;
- Cartella n. 29320160061585517000: importo residuo attuale di € 2.827,91, definibile in rottamazione per € 1.645,00.

Con riferimento ai Diritti Camerali 2013, attesa l'impossibilità tecnica di includerli nella definizione agevolata (trattandosi di carichi esclusi per legge) o di procedere a pagamenti parziali telematici della cartella che li sottende (Cartella n. ...517000 - codici tributo 0961, 0962 e 0992), si comunica che la Sig.ra Caruso ha provveduto all'estinzione integrale degli stessi mediante pagamento diretto. Si

produce in allegato la relativa quietanza (**All. 3**), la quale attesta in modo inequivocabile l'avvenuta eliminazione dell'ultima pendenza potenzialmente riconducibile alla pregressa attività d'impresa. Tale adempimento, unitamente alla già documentata adesione alla Rottamazione-quinquies per le restanti imposte erariali , determina la totale e definitiva 'purificazione' della massa passiva. Quest'ultima risulta oggi composta esclusivamente da obbligazioni contratte in qualità di consumatore, garantendo così la piena ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 67 CCII."

Si osserva che il debito per diritti camerali di — pari a complessivi € **173,50** (oggi € 179,50) — riveste un'incidenza meramente simbolica (**pari allo 0,1% circa** dell'esposizione complessiva), confermando come la componente di origine imprenditoriale sia stata, nei fatti, già totalmente neutralizzata. Un'eventuale declaratoria di inammissibilità fondata su un residuo così irrisorio — peraltro già estinto mediante pagamento diretto — precluderebbe alla Sig.ra Caruso ogni possibile percorso di esdebitazione, condannandola a una situazione di sovraindebitamento perenne.

La ricorrente, infatti, non dispone di alcun altro strumento giuridico per la composizione della propria crisi: non essendo più titolare di partita IVA da oltre un decennio, la stessa risulta priva dei requisiti soggettivi per accedere al Concordato Minore (istituto riservato ai soggetti che esercitano attività d'impresa o professionale al momento della domanda) e, parimenti, non è assoggettabile a procedure di liquidazione di natura imprenditoriale.

In ossequio alla rinnovata nozione di consumatore introdotta dal Correttivo-ter (art. 2, comma 1, lett. e, CCII), e al fine di isolare con rigore i soli debiti contratti nella qualità di consumatore, si riportano nella tabella che segue i carichi legati alla ditta individuale (cessata nel 2014) che sono stati definitivamente esclusi dal perimetro della ristrutturazione consumeristica:

<b>Riferimento Documento</b>	<b>Ente / Natura</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Azione di "Bonifica"</b>
<b>29320160061585517000</b>	CCIAA (Diritti Camerali)	€ 179,00	<b>PAGAMENTO INTEGRALE</b> tramite F35 fuori piano
<b>29320120001075745000</b>	AdE (IVA/IRPEF - Impresa cessata)	€ 4.592,33	<b>ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</b> (Adesione 24/04/26)
<b>29320160061585517</b>	AdE (Tributi Professionali 2013)	€ 2.329,06	<b>ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</b> (Adesione 24/04/26)
<b>29320150028098759</b>	AdE (Carichi Erariali Impresa)	€ 1.696,11	<b>ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</b> (Adesione 24/04/26)
<b>29320200000924975</b>	AdE (Residui imprenditoriali)	€ 2.943,08	<b>ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</b> (Adesione 24/04/26)
<b>TOTALE ESCLUSO</b>	<b>Massa imprenditoriale rimossa</b>	€ <b>11.734,08</b>	<b>DEBITORIA PURIFICATA</b>

## 2. Tabella Massa Passiva dei debiti tributari “Purificata” (€ 7.161,49)

Si riporta di seguito il dettaglio analitico dei debiti tributari che permangono nel Piano. Come evidenziato, tali voci sono state depurate dalle cartelle relative a IVA e IRPEF d'impresa (dirottate verso la Rottamazione-Quinquies) e dei diritti camerali 2013, oltre ad una parte di debiti tributari personali, lasciando esclusivamente obbligazioni di natura consumeristica:

<b>Descrizione Debito / Ente</b>	<b>Numero Cartella (Rif. All. 49)</b>	<b>Natura</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>Regione Sicilia - Tasse Auto</b>	<b>R 293R29320220021971144000</b>	<b>Personale</b>	<b>€ 2.453,22</b>
<b>Regione Sicilia - Tasse Auto</b>	<b>R 293R29320230013188687000</b>	<b>Personale</b>	<b>€ 367,63</b>
<b>Polizia Urbana Mascali</b>	<b>293R29320180013156436000</b>	<b>Sanzione Amm.</b>	<b>€ 511,77</b>
<b>Polizia Urbana Mascali</b>	<b>293R29320120044536362000</b>	<b>Sanzione Amm.</b>	<b>€ 474,32</b>
<b>Polizia Urbana Mascali</b>	<b>293R29320130033857016000</b>	<b>Sanzione Amm.</b>	<b>€ 423,21</b>
<b>Regione Sicilia - Tasse Auto</b>	<b>R 293R29320200036288633000</b>	<b>Personale</b>	<b>€ 171,51</b>
<b>Altre voci minori (Multe/Tari)</b>	<b>Varie come da elenco</b>	<b>Consumo</b>	<b>€ 2.759,83</b>
<b>TOTALE MASSA PASSIVA TRIBUTARIA PURIFICATA</b>			<b>€ 7.161,49</b>

Alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti sopra esposti, la massa passiva effettiva risulta correttamente determinata al netto delle estromissioni e delle definizioni agevolate precedentemente descritte. Tale perimetro delinea l'esatta esposizione debitoria oggetto della presente proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 14/2019 (CCII), come analiticamente riportato nella tabella che segue:

#	Data	Tipologia di debito	Creditore / Impositore	Debito Residuo	Categoria / Grado
1	17/03/03	Credito al consumo	Finconsumo (Banca IFIS)	€ 7.650,57	Chirografario
2	24/04/07	Mutuo (Quota eccedente)	RED SEA SPV SRL	€ 110.234,83	Chirografario
3	24/04/07	Mutuo (Quota Ipotecaria)	RED SEA SPV SRL	€ 27.211,50	Privilegiato Imm.
4	12/09/13	Verbali Polizia Mun.	AdE Riscossione (Catania)	€ 361,10	Chirografario
5	23/09/16	Sosta Regolamentata	AdE Riscossione (Sostare Srl)	€ 46,64	Chirografario
6	08/01/18	Tributi Erariali	AdE Riscossione (AdE CT)	€ 366,61	Chirografario
7	12/01/23	Tassa Automobilistica	AdE Riscossione (Reg. Sicilia)	€ 403,72	Chirografario

#	Data	Tipologia di debito	Creditore / Impositore	Debito Residuo	Categoria / Grado
8	12/01/23	Tasse Auto (Accertamenti)	AdE Riscossione (Reg. Sicilia)	€ 3.501,90	Privilegiato Mob.
9	28/06/24	Sanzioni Codice Strada	AdE Riscossione (Polizia Mascali)	€ 1.932,76	Chirografario
10	28/06/24	Sanzioni Codice Strada	AdE Riscossione (Polizia Mascali)	€ 289,39	Privilegiato Mob.
11	-	<b>Voce Tributaria Stralciata</b>	<b>Agenzia delle Entrate</b>	<b>€ 0,00</b>	<i>(Stralcio € 8.973,79)</i>
12	-	Interessi Tributi	AdE Riscossione	€ 0,08	Privilegiato Mob.
13	-	Tributi Regionali	AdE Riscossione	€ 258,00	Privilegiato Mob.
14	-	Tassa Automobilistica	Reg. Sicilia (Dip. Finanze)	€ 2.618,84	Privilegiato Mob.
15	-	Tributi Locali (IMU/TARI)	Comune di Pedara	€ 4.624,00	Privilegiato Mob.
<b>TOT</b>		<b>MASSA PASSIVA FINALE</b>		<b>€ 155.499,94</b>	

Nello specifico, L'importo della massa passiva, inizialmente accertato in € 167.239,52, è stato ridotto a € 155.499,94 a seguito delle seguenti operazioni di stralcio:

- Stralcio Debiti Tributari (€ 11.560,58): Detrazione dei carichi oggetto di definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) e posizioni non esigibili ai fini del piano.
- Stralcio Diritti Camerali (€ 179,50 per imposta, sanzione ed interessi): Detrazione di somme già regolarizzate mediante pagamento diretto.

### **Conclusioni**

Per quanto sopra dedotto e integrato, si conferma formalmente che la percentuale di soddisfacimento dei creditori e le modalità di riparto, originariamente prospettate nella proposta e nel piano di ristrutturazione allegati alla Relazione Particolareggiata dell'OCC, rimangono integralmente immutate.

Si evidenzia come l'attività di corretta perimetrazione della massa passiva non alteri l'equilibrio economico-finanziario della manovra. Al contrario, tale operazione garantisce la stabilità del Piano e non pregiudica le aspettative di soddisfacimento dei creditori; questi ultimi, infatti, traggono un oggettivo vantaggio dalla definitiva espunzione dal concorso sia dei carichi professionali che di una quota della debitoria tributaria personale, i quali risultano ora gestiti autonomamente attraverso gli strumenti di definizione agevolata.

Si rileva, inoltre, che per i carichi tributari oggetto di Definizione Agevolata (Rottamazione-quinquies), la normativa vigente dispone la sospensione *ex lege* di ogni obbligo di pagamento nelle more del perfezionamento della procedura. Tale circostanza rafforza la salvaguardia del patrimonio destinato al Piano e conferma l'assoluta sostenibilità e attuabilità della proposta di stralcio formulata."

Per quanto rassegnato ed integrato la scrivente Gestore insiste per l'accoglimento dell'istanza di omologazione e resta a disposizione della S.V. per ogni ulteriore

chiarimento o integrazione che si rendesse necessaria ai fini del prosieguo del procedimento.

Catania, lì 29.04.2026

Il Gestore (OCC) Avv. Maria Giovanna Cannatella

Si allega:

All. 1 – Quietanza di pagamento diritti camerali

All. 2 – Prospetto Informativo AdE-R: Elenco analitico dei carichi erariali oggetto di stralcio e segregazione dal Piano.

All. 3 – Istanza di Adesione Rottamazione-Quinquies: Ricevuta di trasmissione telematica per la definizione agevolata dei debiti d'impresa.

All. 4 – Avviso della quarta Asta immobile, proc. n. al 30.06.2026